



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 68 LEGISLATURA NV VIII

delibera
868

DE/AS/S06 Oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive
0 NC integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione
 dei requisiti di accreditamento delle strutture
Prot. Segr. formative.
980

L'anno duemilasei addì 24 del mese di luglio in Ancona presso la sala
adiacente l'aula consiliare, si è riunita la Giunta Regionale
regolarmente convocata:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
| - Agostini Luciano | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco | Assessore |
| - Carrabs Gianluca | Assessore |
| - Giaccaglia Gianni | Assessore |
| - Marcolini Pietro | Assessore |
| - Mezzolani Almerino | Assessore |
| - Petrini Paolo | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Ascoli Ugo | Assessore |
| - Pistelli Loredana | Assessore |
| - Minardi Luigi | Assessore |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta
regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: Il Presidente Spacca Gian Mario.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



Oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTO la proposta del dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- la proposta di interventi di orientamento e formazione professionale potrà essere presentata anche dai soggetti non accreditati, purché abbiano già presentato la relativa domanda di accreditamento alla Regione Marche;
- rimane fermo che l'affidamento della realizzazione delle attività e la conseguente concessione delle risorse finanziarie potranno riguardare unicamente soggetti che risultino accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni;
- la dimostrazione del requisito "R. 16b - Presenza degli standard minimi di competenze certificate" di cui alla delibera n. 1071 del 19/9/2005 di approvazione del *Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)*, si considera di principio assolto per quanta riguarda gli Istituti Scolastici e le Università pubblici.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

Gian Mario Spacca

MS



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che all'art.17 ha disegnato il riordino del sistema della formazione professionale e della sua regolamentazione introducendo il tema dell'accreditamento delle strutture che intendono ottenere finanziamenti con risorse pubbliche.

DM MLPS 166/2001 del 25/05/01, ad oggetto: Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale.

D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM).

D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 – Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.

D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001.

D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze professionali - Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.

- MOTIVAZIONE

Il tema dell'accreditamento delle strutture che intendono ottenere finanziamenti con risorse pubbliche, si è posto in Italia con la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione". L'articolo 17 di tale legge disegnava il riordino del sistema della formazione professionale definendo una serie di criteri generali nel rispetto dei quali dovevano essere emanati strumenti di natura regolamentare costituenti un generale ed ampio processo di riforma della disciplina in materia di formazione professionale.

In attuazione dell'art. 17 della legge 196/97 il Ministero del Lavoro ha approvato il decreto n. 166 del 25/5/2001 (*Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative*) che stabilisce che i soggetti che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate



con risorse pubbliche, sono tenuti ad accreditarsi secondo parametri e requisiti ivi individuati e che sono responsabili dell'accREDITAMENTO le Regioni, ciascuna con riferimento all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.

La procedura intende assicurare che l'offerta provenga da soggetti prequalificati sulla base della competenza e della capacità, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

La Regione Marche ha avviato il processo di accREDITAMENTO nel 2001 con l'approvazione del Regolamento istitutivo del *Dispositivo di accREDITAMENTO delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* - di cui alla delibera n. 62 del 17/01/2001 - e con la successiva approvazione della delibera n. 2164 del 18/9/2001 con la quale sono state recepite le disposizioni introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 166 del 25/5/2001 e sono state altresì deliberate le procedure di attuazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accREDITAMENTO.

Il *Regolamento istitutivo del Dispositivo di accREDITAMENTO* ha definito i requisiti giuridici, di risorsa, di processo e di risultato che debbono possedere le strutture che intendono accreditarsi, mentre ha rinviato ad un successivo atto la definizione del requisito relativo agli standard minimi delle competenze professionali degli operatori.

In data 19/9/2005, con la delibera n. 1071, è stato poi approvato il *Regolamento integrativo del Dispositivo di accREDITAMENTO delle strutture formative della Regione Marche* che ha introdotto, nell'ambito dell'Area A. 4 - *Gestione dei processi di garanzia della qualità* - del Dispositivo di accREDITAMENTO (DAFORM), il nuovo requisito denominato "R. 16b - *Presenza degli standard minimi di competenze certificate*".

Per quanto riguarda le procedure di accesso alle risorse pubbliche, in attuazione di quanto stabilito dal DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001, la delibera regionale n. 2164 del 18/9/2001 ha stabilito che l'accREDITAMENTO costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi di orientamento e formazione professionale.

A seguito di una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha preso il via, a livello nazionale, una lunga riflessione, non ancora conclusa, in merito alle procedure di accesso alle risorse FSE, proprio in riferimento all'entrata in vigore dei dispositivi di accREDITAMENTO regionali.

Nella nota il MEF interviene relativamente alle procedure di accesso alle risorse FSE contenute nel QCS Ob. 1, ma dato il carattere generale delle osservazioni ivi contenute, il dibattito che ne è derivato si è allargato anche alle procedure di accesso alle risorse FSE Ob. 3.

In sintesi, nella nota il MEF osserva che - per quanto riguarda le procedure di accesso alle risorse pubbliche - *le amministrazioni hanno l'obbligo del rispetto di alcuni adempimenti positivi e negativi, finalizzati a rendere il comportamento dell'amministrazione stessa coerente con le norme sancite dal Trattato e con le pronunce della Corte di Giustizia. Le amministrazioni hanno un obbligo di fare, che dovrà essere espletato rendendo trasparente la procedura di scelta del soggetto, attraverso forme di pubblicità che consentano a tutti i potenziali offerenti di avere conoscenza dell'iniziativa dell'amministrazione in causa, la quale dovrà, poi, procedere alla scelta del candidato in base a criteri obiettivi, fissati e conosciuti dai partecipanti ab initio.*

Quanto all'obbligo di non fare, l'amministrazione dovrà evitare, all'atto della scelta del soggetto operatore, a) di porre in essere delle misure che abbiano l'effetto, diretto o indiretto, di favorire taluni operatori, discriminando, quindi, altri soggetti in ragione della propria residenza/nazionalità, o, più in generale, di privilegiare alcuni operatori a scapito di altri senza che ve ne sia alcuna giustificazione; oppure, b) di prevedere dei requisiti che, ad esempio, richiedano, per poter partecipare alla procedura di scelta, di essere presenti in un determinato



territorio, violando, così, le norme del Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Nella nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze osserva che, in particolare per i servizi di formazione, la violazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi si realizza ogniqualvolta l'amministrazione subordina la partecipazione dei soggetti offerenti al possesso di determinati requisiti previsti da norme nazionali italiane. Ora, in sede di partecipazione ad una procedura di scelta di un operatore, è doveroso assicurare la più ampia apertura possibile alla concorrenza, consentendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati a fornire l'attività in questione, dando informazione, tuttavia, al momento del lancio della procedura, che il soggetto aggiudicatario dovrà possedere, per l'effettiva prestazione dell'attività in questione e non, quindi, per la mera partecipazione, i requisiti previsti dalle normative di settore nazionali o della regione di riferimento.

A livello nazionale il dibattito è tuttora aperto, tuttavia tenuto conto della potestà legislativa e amministrativa proprie delle Regioni, appare opportuno provvedere ad un adeguamento del nostro Dispositivo di accreditamento alle considerazioni del MEF stabilendo che la proposta di interventi di orientamento e formazione professionale può essere presentata anche dai soggetti non accreditati, purché abbiano già presentato la relativa domanda di accreditamento alla Regione Marche. Rimane fermo che l'affidamento della realizzazione delle attività e la conseguente concessione delle risorse finanziarie potranno riguardare unicamente soggetti che risultino accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Con tale revisione viene salvaguardata la imprescindibile garanzia di qualità nell'erogazione dei servizi formativi, dal momento che la realizzazione dei servizi formativi continua ad essere affidata solo a soggetti che risultano accreditati, e viene altresì assicurata la più ampia apertura possibile alla concorrenza, in quanto viene consentita la partecipazione di tutti i soggetti interessati a fornire l'attività in questione.

Come sopra riportato, a distanza di quattro anni dall'approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento della Regione Marche (DAFORM), la Giunta regionale ha approvato il Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche che ha introdotto il nuovo requisito denominato "R. 16b - Presenza degli standard minimi di competenze certificate". Si è ritenuto opportuno provvedere all'integrazione del DAFORM allo scopo di rispondere ad un insieme di esigenze di mantenimento e di sviluppo della qualità dell'offerta formativa, espressione dell'evoluzione dei bisogni e del contesto di riferimento.

Fra esse in particolare si ricordano:

- 1) la necessità di includere nel dispositivo il requisito relativo al possesso di adeguate competenze certificate da parte delle risorse professionali operanti nei soggetti accreditati;
- 2) l'importanza, anche a fronte dell'evoluzione del quadro delle risorse economiche poste a disposizione della formazione, di adeguare le capacità del sistema dell'offerta formativa rispetto alle nuove esigenze, in funzione del mantenimento e della promozione del diritto di cittadinanza di accesso al sapere lungo il corso della vita.

In base alle vigenti disposizioni i soggetti che intendono accedere a fondi pubblici per erogare azioni di formazione professionale e/o orientamento, ivi compresi gli Istituti Scolastici e le Università pubblici, devono richiedere ed ottenere l'accREDITAMENTO da parte della Regione Marche e



dimostrare, quindi, l'assolvimento di tutti i requisiti previsti sia dal *Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento* che dal *Regolamento integrativo*.

A circa un anno dall'approvazione del *Regolamento integrativo del DAFORM* si avverte l'esigenza di una deroga dall'obbligo della dimostrazione del nuovo requisito "R. 16b - Presenza degli standard minimi di competenze certificate" da parte degli Istituti Scolastici e delle Università pubblici. Ciò al fine di non appesantire il procedimento con la richiesta, non necessaria, della dimostrazione di un requisito di cui l'amministrazione regionale ha sufficiente garanzia del possesso, proprio in virtù della tipologia di tali soggetti formativi.

Infatti, essendo l'obiettivo del requisito "R. 16b - Presenza degli standard minimi di competenze certificate" quello di garantire il presidio dei processi inerenti il modello organizzativo delle strutture formative (direzione, amministrazione, coordinamento, docenza, tutoring ecc.) con soggetti dotati di adeguate competenze in grado di assicurare la qualità nell'erogazione dei servizi formativi, le finalità istituzionali di tali soggetti offrono la garanzia del possesso di tali requisiti, peraltro già verificati nell'anno di vigenza della delibera.

Si propone pertanto di stabilire che la dimostrazione del requisito "R. 16b - Presenza degli standard minimi di competenze certificate" di cui alla delibera n. 1071/2005 - di approvazione del *Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM)* si considera di principio assolto da parte degli Istituti Scolastici e delle Università pubblici.

- ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Considerate le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto:

DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005.
Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Micheli)



PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mauro Terzoni)

[Handwritten signature]

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

[Handwritten signature]